

COMUNE DI PETTENASCO

Provincia di Novara

**Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Di Gennaro Raffaele

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 21 del 05.12.2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, del Comune di Pettenasco (NO) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 5 dicembre 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Di Gennaro Raffaele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Di Gennaro', with a large, stylized initial 'R' and a long horizontal stroke at the end.

SOMMARIO

PREMESSA	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICA SULLA PROGRAMMAZIONE	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	8
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	15
SPESE IN CONTO CAPITALE	26
FONDI E ACCANTONAMENTI	27
INDEBITAMENTO	33
ORGANISMI PARTECIPATI	34
PNRR	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	35
CONCLUSIONI	36

PREMESSA

Il **sottoscritto** Rag. Di Gennaro Raffaele, **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 16 del 29.07.2022;

Premesso

– che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs. 118/2011.

– che è stato ricevuto in data 30/11/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, approvato dalla giunta comunale in data 15.11.2023 con delibera n. 79, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 15.11.2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di **Pettenasco** registra una popolazione al 01.01.2023, di n 1.348 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2023 **ha** aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Organo di revisione **non è iscritto** alla BDAP.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario.

VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUPS

L'Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione ha espresso parere con verbale n. 16 del 08.09.2023 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUPS contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, non è stato adottato autonomamente ed il DUP contiene il riferimento al programma 2024-2026.

L'Ente ha ritenuto di confermare la volontà di approvare dal solo punto di vista tecnico il "Programma triennale" dei lavori pubblici considerando il triennio 2024/2026 al posto del 2023/2025 in quanto le scheda allegate sono le stesse ma prorogate di un anno; qualora i lavori venissero finanziati si provvederà ad aggiornare il D.U.P. 2024/2026.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, *non è stato approvato autonomamente e si considera approvato in quanto contenuto nel DUP.*

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, *non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.*

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, *non è stata approvata autonomamente ed il DUP contiene il riferimento al fabbisogno 2024-2026;*

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2024-2026, **tenga conto** dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa.

L'Organo di revisione **ritiene** che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** una sezione del DUP al PNRR (PA DIGITALE 2026) *(si rinvia al successivo paragrafo dedicato al PNRR)*

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni contenute nella Sezione Operativa del DUP e nel bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 **sono coerenti** con gli strumenti di programmazione di mandato, con la Sezione Strategica del DUP e con gli atti di programmazione di settore sopra citati.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 8 del 28.04.2023 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2022.

L'Organo di revisione in carica ha formulato la propria relazione al rendiconto 2022 in data 13/04/2023 con verbale n. 11.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2023
Risultato di amministrazione (+/-)	409.823,93
di cui:	
a) Fondi vincolati	249.562,63
b) Fondi accantonati	104.483,98
c) Fondi destinati ad investimento	8.336,08
d) Fondi liberi	47.441,24
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	409.823,93

di cui applicato all'esercizio 2023 sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta per un totale di euro zero.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non è intervenuto** per adeguare le risultanze del rendiconto agli esiti della Certificazione COVID 2023, riferita all'esercizio 2022 in quanto i dati forniti sono conformi al consuntivo approvato dal Consiglio Comunale in data 28.04.2023.

L'Organo di revisione **ha rilasciato** il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2023.

Pertanto l'Ente **non era tenuto** a modificare i dati caricati in BDAP.

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che **non è stata rilevata**, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dei responsabili dei servizi entro una data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione proposto **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;
- l'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	328.000,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato	19.296,44	18.121,21	16.945,98	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	991.724,87	1.008.491,87	1.000.893,87	1.000.893,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.570,02	120.855,40	120.855,40	120.855,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	192.749,22	173.623,52	173.623,52	173.623,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.041.640,55	1.683.392,00	1.624.618,77	1.607.672,79
SPESE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.324.002,77	1.239.310,30	1.230.537,07	1.213.591,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	443.556,08	183.666,57	138.118,46	137.449,79
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	31.781,70	18.115,13	13.663,24	14.331,91
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.041.640,55	1.683.392,00	1.624.618,77	1.607.672,79

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2024, l'Organo di revisione ha verificato che **sia stato applicato** correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. 36/2023 come precisato dalla FAQ n. 53 di Arconet.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2024 sono le seguenti:

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	18.121,21
FPV di parte corrente applicato	18.121,21
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	16.945,98
FPV corrente:	16.945,98
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	16.945,98
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	18.121,21
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	18.121,21
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	18.121,21

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Verifica degli equilibri anni 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;
- che l'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2024 Previsioni di competenza	2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Euro 500.000,00				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	18.121,21	16.945,98	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.302.970,79 0,00	1.295.372,79 0,00	1.295.372,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	1.239.310,30	1.230.537,07	1.213.591,09
- fondo pluriennale vincolato		16.945,98	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		43.982,68	43.908,41	43.908,41
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	18.115,13 0,00 0,00	13.663,24 0,00 0,00	14.331,91 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		63.666,57	68.118,46	67.449,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	63.666,57	68.118,46	67.449,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	120.000,00	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	63.666,57	68.118,46	67.449,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	183.666,57 0,00	138.118,46 0,00	137.449,79 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				
E.5.02.00.00.000.				
codifica E.5.03.00.00.000.				
codifica E.5.04.00.00.000.				
U.3.02.00.00.000.				
codifica U.3.03.00.00.000.				
con codifica U.3.04.00.00.000.				
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.				
dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato degli enti locali.				
investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e				

Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	2021	2022	2023
Disponibilità:	559.147,09	1.065.100,10	796.699,87
di cui cassa vincolata	159.181,21	215.730,88	182.635,36
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la previsione di cassa relativa all'entrata **sia stata calcolata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
-

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza **sono state** determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.

L'Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per la spesa del titolo II **tengono conto** dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

L'Organo di Revisione ha verificato che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi **hanno partecipato** all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2024 comprende la cassa vincolata per presunte euro 182.635,36

Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **abbia correttamente** codificato ai fini della transazione elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che ai fini degli equilibri di bilancio vi sia un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

La nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2024-2026

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, alla luce della manovra disposta dall'ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il gettito stimato per l'addizionale comunale all'Irpef:

Scaglione	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	136.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
IMU	456.694,58	460.694,58	453.694,58	453.694,58

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI	240.347,00	239.514,00	238.916,00	238.916,00
<i>FCDE competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>29.747,64</i>	<i>29.673,37</i>	<i>29.673,37</i>
<i>FCDE PEF TARI</i>				

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2024, la somma di euro 239.514,00, con una diminuzione di euro 833,00 rispetto alle previsioni definitive 2023 (come da P.E.F. 2022/2025) approvato .

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

L'Organo di revisione ha verificato che:

- tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro zero a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis);
- la modalità di commisurazione è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale;
- la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro zero.
- il pagamento della TARI **non avviene** tramite il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali**Entrate extratributarie**

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. Sempre in questa sezione di bilancio rivestono particolare importanza le sanzioni ex art. 208 Cds rappresentano una importante voce di bilancio. Anche in questo caso le valutazioni sono fatte su una media di proventi a livello pluriennale e tenendo in debita considerazione le modalità ed il numero di attività di prevenzione messe in atto dal Comando P.L. In generale le entrate extratributarie ed in particolare quelle legate ai servizi ed al canone unico hanno scontato nelle annualità 2020 e 2021 e parzialmente sul 2022 gli effetti della pandemia. Va da sé che è congruo immaginare un graduale ritorno alla normalità di richiesta dell'utenza e conseguente gettito come per altro i dati del 2° e 3° trimestre 2022 dimostrano.

Accertamenti 2022		Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	171.111,00	150.372,52	146.422,52	146.422,52	146.422,52
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.046,94	23.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Interessi attivi	2,09	1,00	1,00	1,00	1,00
Altre entrate da redditi da capitale	8.154,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	29.209,34	14.930,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Totale entrate extratributarie	237.523,37	192.749,22	173.623,52	173.623,52	173.623,52

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie

problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(...) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (...) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (...) (D.Lgs.267/00, art.243/2). Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(...) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (...) (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(...) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (...) (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel

prospetto successivo. Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi. La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31-12-83.

Denominazione dei principali servizi offerti dall'ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente:

- Alberghi, case di riposo e di ricovero
- Alberghi diurni e bagni pubblici
- Asili nido
- Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
- Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
- Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
- Giardini zoologici e botanici
- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
- Mattatoi pubblici
- X Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- Mercati e fiere attrezzati

- Parcheggio custoditi e parchimetri
- Pesa pubblica
- Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
- Spurgo pozzi neri
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
- Trasporto carni macellate
- X Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
- Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

La Giunta Comunale con atto n. 69 del 25.10.2023 ha approvato le tariffe per i servizi a domanda individuale.

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(..) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di

gestione dei servizi stessi (..) (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..) (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Entrate</i>	<i>Percentuale</i>
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale</i>		
Mensa scolastica	0,00	50.136,00	50.136,00	25.000,00	49,86%
Illuminazione votiva	5.454,50	1.600,00	7.054,50	6.700,00	94,97%

Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive, e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni Art. 2, D.P.R. 633/1972
- Prestazione di Servizi Art. 3, D.P.R. 633/1972
- Presupposto soggettivo Esercizio di imprese Art. 4, D.P.R. 633/1972
- Esercizio di arti e professioni Art. 5, D.P.R. 633/1972
- Presupposto territoriale Operazioni effettuate nel territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. 633/1972

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita Iva, che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali ad essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

L'assoggettabilità ad Iva delle attività svolte dagli Enti locali è stata spesso oggetto di problematiche interpretative, dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione, spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977. Tale norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico - afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento ad Iva di tali attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli enti locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi Iva.

La soggettività passiva Iva di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso. Pertanto oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata; in particolare le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali. Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 al comma 5, elenca dettagliatamente quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.

Il Ministero delle Finanze, già nel 1976, con la circolare n. 18/360068 del 22 maggio 1976, ritenne necessario fornire precisazioni, considerato che la determinazione della soggezione tributaria riferibile agli enti pubblici è particolarmente delicata a causa della presenza di attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. Tale circolare ha quindi individuato il principio generale tuttora valido che opera la distinzione tra le attività svolte in qualità di pubblica autorità, che non rientrano nella sfera tributaria, e quelle inquadrabili nella generale nozione di attività commerciale o agricola, invece imponibili agli effetti dell'Iva. In base a tale principio, la circolare elenca in maniera sufficientemente ampia le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'iva (elencazione tuttora valida ad eccezione delle cessioni di loculi e la gestione di beni demaniali):

- 1) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi;
- 2) lavorazione e distribuzione di latte;

- 3) trasporti di persone;
- 4) trasporti di cose;
- 5) gestione farmacie;
- 6) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi;
- 7) gestione vie pubbliche e pedaggio;
- 8) servizi portuali ed aeroportuali;
- 9) gestione autoparchi;
- 10) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- 11) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo ecc.;
- 12) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- 13) mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi;
- 14) fabbrica e vendita ghiaccio;
- 15) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie ed analisi profilassi, disinfestazione, derattizzazione);
- 16) canili comunali;
- 17) lavori di studio e ricerca;
- 18) attività editoriale e tipografica;
- 19) cessione loculi cimiteriali;
- 20) servizi di affissione;
- 21) operazioni di finanziamento;
- 22) gestione opifici, caseifici ecc.;
- 23) pesa pubblica; 24) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- 25) cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca;
- 26) servizi resi nell'interesse dei privati e dietro corrispettivo.

È pertanto necessario che l'ente individui i servizi ad IVA affinché nella gestione e nell'applicazione dell'IVA a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti ad essi necessari all'erogazione non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'ente l'opportunità di un recupero dell'IVA determinando situazioni di danno erariale.

Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: **“A decorrere dal 1° aprile 2020** le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.

Si evidenzia come l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto a suo tempo l'estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19. Per ora in funzione del 2023 sarà necessario attendere eventuali evoluzioni della normativa in materia. Analogamente la normativa annuale ha esteso il beneficio di utilizzo entrate da Titoli abilitativi edilizi anche per contrastare i maggiori costi energia e elettrica e gas come da art. 37/ter del DL 21/2022.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e

delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa corrente</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>	<i>Esercizio 2026</i>
...	0,00	0,00	0,00

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2024</i>	<i>Esercizio 2025</i>	<i>Esercizio 2026</i>
Manutenzione straordinaria strade	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale	17.600,00	17.600,00	17.600,00

<i>Accertamenti 2022</i>		<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	177.692,26	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2021	Accertato 2022	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	31.277,50	39.596,49	28.677,78	0,00	21.677,78	0,00	21.677,78	0,00
Recupero evasione TASI	5.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione imposta di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione **ritiene** che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non è stato inerte** rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
sanzioni ex art.208 co 1 cds	10.000,00	10.000,00	10.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2022	2023	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	23.516,85	14.109,80	14.225,00	0,00	14.225,00	0,00	14.225,00	0,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2024-2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2023 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	283.444,31	277.143,96	252.744,24	236.887,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.081,99	26.749,53	24.224,02	23.135,28
103	Acquisto di beni e servizi	830.407,64	735.478,26	729.856,04	730.524,71
104	Trasferimenti correnti	124.624,40	112.774,40	137.424,40	137.424,40
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	6.030,00	4.260,17	3.458,66	2.789,99
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Altre spese correnti	49.414,43	80.903,98	80.829,71	80.829,71
Totale		1.324.002,77	1.239.310,30	1.230.537,07	1.213.591,09

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della "macro-struttura" dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 09.11.2021.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal DPCM 17 marzo 2020 che collocano il Comune di Pettenasco in una situazione di elevata virtuosità.

Il calcolo delle capacità assunzionali è stato inserito all'interno del PIAO 2023/2025 approvato con D.G.C. N. 34 del 31.05.2023.

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale **è contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, **non ha previsto** incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

In tale caso, l'Organo di revisione **non ha effettuato** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

L'importo massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2024-2026 è di euro **25.440,00**.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ai sensi dell'art. 89 del TUEL **non è dotato** di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112

SPESE IN CONTO CAPITALE

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415.941,58	331.156,08	162.600,00	112.600,00	112.600,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	109.179,00	112.400,00	21.066,57	25.518,46	24.849,79
Totale spese in conto capitale	525.120,58	443.556,08	183.666,57	138.118,46	137.449,79

L'Organo di revisione ha verificato che **non ci sono** opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro tali da essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2024 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 Euro **non corrisponde** con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici in quanto la Giunta Comunale con Deliberazione n. 103 del 05.12.2022, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, ha ritenuto di non inserire nello schema di bilancio le opere pubbliche di cui alla D.G.C. n. 71 del 30.09.u.s. (programma annuale e triennale dei lavori pubblici 2023/2025) in quanto il finanziamento delle opere non è certo.

Ogni intervento **ha** un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2023 - euro 5.000,00 pari allo 0,40 % delle spese correnti;

anno 2024 - euro 5.000,00 pari allo 0,41 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 5.000,00 pari allo 0,41 % delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 59.078,61

- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

l'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Ora nel 2021 in applicazione dell'art. 107-bis. DL 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) è possibile per gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 ha contribuito a ridurre in maniera significativa le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019. In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una facoltà e non di un obbligo. L'Ente ha adottato questo metodo di calcolo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 risulta come dai seguenti prospetti:

Missione 20, Programma 2	2024	2025	2026
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	43.982,68	43.908,41	43.908,41

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio) è congruo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Nella missione 20, programma 3, sono previsti i seguenti accantonamenti:

Missione 20, programma 3	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Fondo oneri futuri						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo passività potenziali	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Accantonamenti per indennità fine mandato	2.208,00		2.208,00		2.208,00	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati						
Fondo di garanzia dei debiti commerciali						
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente						
Altri....	3.887,93		3.887,93		3.887,93	

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo. Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nello specifico per quanto attiene il rischio di soccombenza cause, il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...omissis...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo rischi e oneri	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo passività potenziali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo contenzioso	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Fondo garanzia debiti commerciali

Non sussistono debiti commerciali sulla P.C.C. in quanto lo stock del debito è pari a zero.

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Non risultano società partecipate in perdita.

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Pettenasco a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2024/2025/2026.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo Indennità di fine mandato	2.118,99	2.208,00	2.208,00	2.208,00
Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali EE.LL.	2.887,93	2.887,93	2.887,93	2.887,93
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo oneri contributi amministratori** è strutturato a garanzia di eventuali richieste di oneri arretrati per la gestione delle pratiche aventi anzianità pregressa con le cariche istituzionali.

Il **fondo rinnovi contrattuali** è strutturato secondo le prescrizioni dell'ANCI e della normativa in funzione del futuro rinnovo contrattuale e comprende anche il rinnovo del CCNL Segretari Comunali. In particolare l'art. 13 della legge di bilancio 2020 modifica gli importi previsti della precedente legge omologa, incrementandone il valore. Si ricorda come il comma 436 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019 avesse previsto specifiche risorse per il rinnovo contrattuale sia per il settore statale, con risorse a carico della fiscalità generale, sia per gli enti non statali, le cui risorse dovranno essere stimate ed allocate nei bilanci di previsione dei singoli enti, al fine soddisfare le previsioni del citato rinnovo. Nella relazione tecnica del MEF le stime calcolate sui rinnovi indicano che i calcoli fossero stati effettuati sulla base dei valori inseriti nel conto annuale 2016, rivalutato della percentuale del 3,48%, che rappresentava la base dei seguenti nuovi incrementi del nuovo rinnovo contrattuale:

- anno 2019 la percentuale è pari al 1,3%;
- anno 2020 la percentuale è pari al 1,65%;
- infine per l'anno 2021 la percentuale è pari al 1,95%

Lo stanziamento prosegue nel 2022 e 2023 solamente per garantire l'effetto di copertura dei costi del nuovo CCNL non essendo ad oggi possibile imputare correttamente sui capitoli di spesa di personale gli specifici aumenti per ufficio/servizio.

I **fondi morosità incolpevole ed oneri futuri gestione ATC** sono stanziamenti prudenziali per oneri futuri sostanzialmente certi ma indefiniti nella loro dimensione, stanziati a garanzia dei bilanci futuri che non dovranno essere intaccati da spese improvvise.

Il **fondo destinato alle estinzioni anticipate** è stabilito dalla normativa nel limite del 10% delle alienazioni programmate.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli [195](#) e [HYPERLINK "https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-v/capo-iv/art222.html"222](#), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Fondo di riserva	277,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo di riserva di cassa	25.439,06	59.078,61		

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2023 **rispetterà** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato pertanto che l'Ente nella missione 20, programma 3 **non ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che non vengono assunti nuovi mutui e pertanto **non ricorre la fattispecie**.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Indebitamento	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	109.684,89	100.188,35	90.470,44	72.355,31	58.692,07
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	9.496,54	9.717,91	18.115,13	13.663,24	14.331,91
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	100.188,35	90.470,44	72.355,31	58.692,07	44.360,16
Sospensione mutui da normativa emergenziale *	0	0	0	0	0

* indicare la quota rinviata

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile per gli anni 2024, 2025 e 2026 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	6.009,69	2.682,90	4.260,17	3.458,66	2.789,99
Quota capitale	31.781,70	9.496,54	18.115,13	13.663,24	14.331,91
Totale fine anno	37.791,39	12.179,44	22.375,30	17.121,90	17.121,90

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	6.009,69	2.682,90	4.260,17	3.458,66	2.789,99
entrate correnti	1.241.513,39	1.138.807,40	1.378.048,82	1.033.072,15	1.302.970,79
% su entrate correnti	0,48%	0,24%	0,31%	0,33%	0,21%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente non ha società/organismi partecipati in perdita.

PNRR

Nel corso del 2023 sono stati riconfermate le richieste di finanziamenti dell'anno precedente, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2022.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024-2026;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Di Gennaro Raffaele

